

A Padova, presso la sede nazionale Assoced, il 6 agosto 2014

### **Le Parti**

ASSOCED Provinciale di ROVIGO rappresentata dal sig. Paolo Frighetto

LAIT Provinciale di ROVIGO rappresentata dal sig. Paolo Frighetto

E

UGL TERZIARIO Provinciale di ROVIGO rappresentata dal sig. D'Alessandro Massimiliano

### **PREMESSO CHE**

- l'art 1, comma 481, della Legge n. 228 del 2012 (Legge Stabilità 2013) dispone la proroga, per il periodo d'imposta 2013 e 2014, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1 lett. c) del D.L. n. 93 del 2008, convertito dalla Legge n. 126 del 2008.
- Il DPCM 22 gennaio 2013 e DPCM 19 febbraio 2014 prevedono che per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale, ai sensi della normativa di legge, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
- le circolari applicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 chiariscono le modalità di attuazione dell'agevolazione.
- che le parti firmatarie del presente accordo hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo d'imposta 2014.

### **Si conviene che**

Per l'attuazione delle disposizioni di cui in premessa, le imprese aderenti ad ASSOCED e LAIT, aventi sede nella provincia di **ROVIGO** che applicano Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri



Elaborazione Dati, società tra professionisti, studi professionali non ordinistici, potranno usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013 e DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive, previste dalla già citata Circolare n. 15 del 2013.

A titolo esemplificativo possono essere considerati indici di maggiore produttività: lavoro festivo, lavoro straordinario notturno, lavoro supplementare, premi di rendimento o produttività, quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda

Le imprese applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati, società tra professionisti, studi professionali non ordinistici, erogati nell'anno 2014, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.


Le imprese che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno informare per iscritto le rispettive RSU, o in assenza, i dipendenti interessati, e comunque dovranno darne comunicazione all'Ente Bilaterale, ai fini istituzionali di osservatorio.

Il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla sottoscrizione alla DTL competente territorialmente, a cura di una delle parti firmatarie.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui al sistema contrattuale di riferimento.

Si precisa infine che tale accordo è conforme a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCED  


LAIT  


UGL TERZIARIO  
